

FINSAA

Art. 1 – Costituzione dell'Associazione

E' costituita un'associazione la cui attuale denominazione è "ASSOCIAZIONE PER IL FINANZIAMENTO DEGLI STUDI IN AMMINISTRAZIONE AZIENDALE", siglabile FINSAA, senza obblighi di punteggiatura.

Art. 2 – Sede dell'Associazione

L'Associazione ha sede in Torino, presso l'Unione Industriale della Provincia di Torino, Via Fanti n. 17.

Il Consiglio Direttivo potrà istituire e sopprimere filiali e uffici sia in Italia sia all'estero.

Art. 3 – Scopo dell'Associazione

L'Associazione è un ente non commerciale senza fini di lucro e può operare sul territorio nazionale e all'estero.

Scopo dell'Associazione è contribuire con i mezzi ritenuti più efficaci al miglioramento e alla diffusione della cultura manageriale, delle tecniche e degli insegnamenti in Amministrazione Aziendale, con riferimento particolare, ma non esclusivo, al segmento dell'Alta Formazione e in relazione alle tematiche e alle discipline manageriali collegate alle attività imprenditoriali.

A tali fini, a titolo esemplificativo, potrà:

- a) contribuire al miglioramento didattico, organizzativo e di dotazioni della Scuola di Amministrazione Aziendale e delle sue eventuali future evoluzioni (nel seguito indicata con l'acronimo SAA), purché tale istituzione resti coerente al presupposto di continuare a svolgere il ruolo storico di School of Management torinese, dove sia adeguatamente rappresentata la componente privata, segnatamente la stessa FINSAA e valorizzate e tenute in debito conto le istanze rappresentate da tale componente;
- b) contribuire al finanziamento di studenti e di ricercatori meritevoli coinvolti nei corsi di studio o nelle attività di ricerca della SAA mediante borse di studio ed assegni di ricerca;
- c) sostenere attività didattiche, seminari, ricerche, missioni e iniziative, anche svolte all'estero o in collegamento con l'estero, in relazione alla Stessa SAA o ad altri enti ed istituzioni aventi analoga finalità;
- d) promuovere lo sviluppo di ogni altra iniziativa tesa al raggiungimento degli obiettivi sopra indicati, anche in collaborazione con altri soggetti pubblici e privati, in Italia e all'estero;
- e) perseguire altri scopi di natura sociale, etica e filantropica, con particolare riguardo al merito, all'eccellenza e ai giovani, con quanto del proprio patrimonio non abbia destinazione vincolata;
- f) sviluppare rapporti e collaborazioni con Centri italiani ed esteri di alta formazione manageriale al fine di promuovere in pieno l'attività dell'Associazione;
- g) promuovere attività di studio, ricerca e formazione professionale sia teorica che pratica con particolare riferimento alle competenze di formazione manageriale in linea con le finalità del presente statuto;
- h) compiere ogni altra operazione immobiliare, mobiliare e finanziaria funzionalmente connessa con la realizzazione degli scopi dell'Associazione nel rispetto della normativa vigente.

Art. 4 – Associati

Sono Associati gli originari fondatori o le loro emanazioni (Unione Industriale di Torino e Fondazione CRT) che non abbiano nel contempo esercitato il diritto di recesso e tutte le imprese, enti pubblici e privati che intendano collaborare al perseguimento degli scopi associativi di cui all'articolo 3 del presente Statuto.

In nessun caso possono essere introdotti limiti temporali alla partecipazione degli associati.

E' inoltre espressamente prevista l'intrasmissibilità della quota (ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte) e la sua non rivalutabilità.

Art. 5 – Patrimonio

Il patrimonio dell'Associazione è costituito :

1. dai conferimenti in denaro e in beni da parte degli associati;
2. da eventuali erogazioni, donazioni e lasciti da parte di terzi;
3. dai beni immobili e mobili, nonché da devoluzioni che per qualsiasi titolo pervengano all'Associazione.

E' fatto divieto di distribuire agli associati, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

Art. 6 – Entrate

Le entrate dell'Associazione sono costituite :

- a) dalle quote associative da versare all'atto dell'ammissione, nella misura fissata dall'Assemblea;
- b) dai contributi ordinari e straordinari eventualmente deliberati dall'Assemblea;
- c) da versamenti volontari degli Associati;
- d) dai contributi di imprese ed enti non associati;
- e) da qualsiasi altro eventuale introito, anche proveniente da terzi a qualunque titolo.

Art. 7 – Organi dell'Associazione

Sono organi dell'Associazione:

1. L'Assemblea
2. Il Consiglio Direttivo
3. Il Presidente ed il Vice Presidente
4. Il Segretario
5. Il collegio dei Revisori Contabili

Art. 8 – L'Assemblea degli associati

L'assemblea degli Associati è formata dai rappresentanti degli associati stessi ed è l'organo sovrano dotato di tutti i poteri ordinari e straordinari.

E' convocata dal Presidente del Consiglio Direttivo, anche fuori dalla sede purché in Italia, mediante avviso scritto, con l'indicazione degli argomenti da trattare, inviato agli associati almeno otto giorni prima dell'adunanza ovvero a mezzo telegramma, telefax o posta elettronica con preavviso di almeno tre giorni.

Per la validità della sua costituzione è richiesta la presenza della maggioranza degli Associati. Ciascun associato ha diritto ad un solo voto.

In seconda convocazione la deliberazione è valida qualunque sia il numero degli intervenuti, la partecipazione degli associati è ammessa anche mediante audio-video conferenza.

Le deliberazioni dell'Assemblea sono prese:

- 1) con la presenza e la maggioranza favorevole dei tre quarti degli associati:
 - a) per le modifiche dello statuto dell'Associazione;
 - b) per lo scioglimento, la liquidazione e la nomina del/dei Liquidatori dell'Associazione;
 - c) per la devoluzione del Patrimonio nei casi di cui all'articolo 18 del presente Statuto.
- 2) con la maggioranza favorevole dei voti associativi presenti in tutti gli altri casi, tra cui, a titolo esemplificativo:
 - d) per la nomina del Presidente e del Vice Presidente, scelti fra i rappresentanti degli associati;
 - e) per la eventuale determinazione del contributo associativo annuale;
 - f) per l'approvazione del rendiconto consuntivo e preventivo;

- g) per l'elezione del Consiglio Direttivo e la delega ad esso dei poteri;
- h) per qualsiasi altro argomento sottoposto all'Assemblea.

Art. 9 – Il Consiglio Direttivo

L'Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo eletto dall'Assemblea degli Associati che determina altresì il numero dei suoi componenti, che potrà variare da un minimo di 5 ad un massimo di 9. Il mandato dei Consiglieri è quadriennale.

Di esso fanno parte il Presidente, il Vice Presidente e due componenti eletti tra quelli proposti dagli Associati Fondatori. Gli altri componenti sono eletti dall'Assemblea tra tutti gli associati.

Ne fa inoltre parte, in aggiunta ai consiglieri eletti, per il quadriennio successivo, il Presidente uscente.

Al Consiglio partecipa il Segretario dell'Associazione, senza diritto di voto.

Il Consiglio Direttivo è convocato in riunione dal Presidente dell'Associazione, anche fuori dalla sede purché in Italia, mediante avviso scritto, con l'indicazione degli argomenti da trattare, inviato almeno otto giorni prima dell'adunanza ovvero a mezzo telegramma, telefax o posta elettronica con preavviso di almeno tre giorni.

Per la validità delle riunioni del Consiglio Direttivo è necessaria la presenza della maggioranza dei suoi componenti; le sue deliberazioni sono prese a maggioranza dei presenti e, in caso di parità, prevale il voto di chi presiede la riunione. Le riunioni saranno valide anche con la partecipazione dei consiglieri mediante audio-video conferenza.

E' attribuita al Consiglio Direttivo ogni decisione sull'ingresso di nuovi Associati nonché ogni altra competenza non riservata all'Assemblea dalla legge o dallo Statuto, come, a titolo esemplificativo:

- a) l'approvazione delle convenzioni e dei contratti eventualmente da stipularsi con le Università, la Scuola di Amministrazione Aziendale o altri enti aventi analoghe finalità;
- b) la redazione del regolamento che disciplina i criteri di gestione del patrimonio;
- c) la nomina dei rappresentanti dell'Associazione nel Consiglio Direttivo della Scuola di Amministrazione Aziendale o altri enti aventi analoghe finalità;
- d) la nomina del Segretario dell'Associazione.

L'Assemblea può delegare parte dei suoi poteri al Consiglio Direttivo, esclusi in ogni caso quelli ad essa riservati dalla legge.

Se nel corso del quadriennio per una ragione qualsiasi venissero a mancare uno o più Consiglieri, il Consiglio provvede a sostituirli per cooptazione, con delibera assunta dalla maggioranza dei suoi componenti, salvo ratifica dell'Assemblea.

I Consiglieri così nominati restano in carica sino alla scadenza del Consiglio.

Art. 10 – Il Presidente dell'Associazione

Viene eletto dall'Assemblea degli Associati tra i componenti del Consiglio Direttivo.

Il Presidente ha la legale rappresentanza dell'Associazione.

Convoca e presiede il Consiglio Direttivo e non può essere rieletto al termine del mandato.

Convoca tempestivamente l'Assemblea degli associati quando sia necessario per gli adempimenti associativi e ogni qualvolta lo ritenga opportuno o lo richiedano almeno 1/10 degli associati; cura l'esecuzione delle delibere dell'Assemblea; esercita i poteri eventualmente a lui conferiti dal Consiglio Direttivo.

Art. 11 – Il Vice Presidente dell'Associazione

Viene eletto dall'Assemblea degli Associati tra i componenti del Consiglio Direttivo.

In caso di assenza o impedimento del Presidente, il Vice Presidente ne esercita le funzioni assumendo la rappresentanza legale dell'Associazione.

Art. 12 – I rappresentanti dell'Associazione nel Consiglio Direttivo della Scuola di Amministrazione Aziendale.

I rappresentanti dell'Associazione nel Consiglio Direttivo della Scuola di Amministrazione Aziendale o in altre entità con analoghe finalità sono designati in coerenza alle norme dello Statuto che le governa.

Uno dei rappresentanti designati deve essere il Presidente o il Vice Presidente o il Segretario dell'Associazione.

Art. 13 – Il Segretario dell'Associazione

I compiti di segreteria dell'Associazione sono devoluti all'organizzazione amministrativa di uno degli enti associati, designato dal Consiglio Direttivo, che elegge altresì il Segretario dell'Associazione, nell'ambito della dirigenza dell'ente designato.

La carica si intende continuativa fino a dimissioni o revoca da parte del Consiglio Direttivo.

Il Segretario sovrintende all'amministrazione ed ha il compito di coadiuvare il Presidente nella gestione dell'Associazione, nell'attuazione delle delibere e degli indirizzi stabiliti dall'Assemblea e dal Consiglio Direttivo e può, nell'ambito di tale mandato, compiere tutti gli atti di ordinaria amministrazione riguardanti l'Associazione e, nel rispetto del regolamento che lo disciplina, la gestione del patrimonio, mobiliare e immobiliare. Rappresenta l'Associazione di fronte a terzi, salvo i casi di legale rappresentanza spettanti al Presidente e Vice Presidente.

Art. 14 – I Revisori Contabili

L'assemblea elegge un Collegio di tre Revisori contabili tra gli iscritti nel Registro presso il Ministero della Giustizia.

I componenti eleggono al loro interno il Presidente.

Il Collegio dura in carica tre anni e, in caso venga a mancare un Revisore, l'Assemblea provvede alla sua sostituzione per la parte rimanente del mandato.

Il Collegio vigila sull'andamento della gestione economica e finanziaria e ne riferisce all'Assemblea.

I Revisori assistono alle riunioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo e sono rieleggibili senza limiti di mandato.

Art. 15 – Cariche Sociali

Le cariche sociali, ad eccezione dei Revisori, sono gratuite.

Art. 16 – Esercizio associativo

L'esercizio associativo inizia il 1° gennaio e si chiude il 31 dicembre di ogni anno.

Per ogni esercizio vengono redatti e approvati:

- il rendiconto economico e finanziario consuntivo entro il 30 giugno dell'anno successivo;
- il budget preventivo entro il 30 novembre di ciascun esercizio, con indicazione delle risorse destinate ad eventuali interventi coerenti con gli scopi dell'Associazione.

Art. 17– Recesso ed esclusione degli associati

Il recesso degli associati è ammesso in ogni momento, ma ha effetto e decorrenza dall'esercizio immediatamente successivo a quello in corso all'atto della comunicazione del recesso al Presidente e ratifica da parte dell'Assemblea.

Gli associati possono essere esclusi previa delibera assembleare per gravi violazioni del presente Statuto o per omesso versamento dei contributi eventualmente dovuti per almeno due esercizi finanziari. L'esclusione ha effetto dalla data della delibera dell'Assemblea, fermo restando quanto dovuto all'Associazione sino a quel momento.

In caso di recesso, esclusione o di scioglimento, gli associati non potranno ripetere quanto versato all'Associazione.

Art. 18 – Scioglimento e Durata

La durata dell'Associazione è stabilita fino al 31 dicembre 2050 e può essere prorogata con deliberazione dell'Assemblea degli Associati.

In caso di scioglimento dell'Associazione, il patrimonio residuo dovrà essere destinato, mediante delibera Assembleare con le modalità previste nell'articolo 8, ad altra associazione con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 e salvo diversa destinazione imposta dalla Legge.
in originale firmato: Andrea GIACARDI; Francesca CILLUFFO Notaio.

La presente copia che consta di tre fogli è conforme all'originale e suo allegato firmati a sensi di legge in ogni foglio.
Torino, lì